



Aosta, 24 novembre 2005

Spettabile
I M P R E S A
SEDE

OGGETTO: “Regolamento relativo alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta”.

Modifica art. 1, 3, 5 denuncia mensile - versamenti contributivi - interessi

Si porta a conoscenza delle imprese che con Accordo Sindacale Regionale del 24.11.2005 sono stati modificati, come in calce riportati, gli art. 1, 3, 5 del Regolamento della Cassa Edile della Valle d'Aosta. In particolare, i termini dei versamenti contributivi alla Cassa Edile previsti dal regolamento all'art. 3, vengono così modificati: **“dal 15° giorno del secondo mese successivo il periodo di paga cui si riferisce” a “entro la fine del mese successivo il periodo di paga cui si riferisce”.**

La modifica di cui sopra ha piena validità e decorrenza a partire dal versamento contributivo relativo al mese di novembre 2005 che dovrà, quindi essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

Il versamento di dicembre 2005 entro e non oltre il 31 gennaio 2006, ecc...

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ezio Colliard

Art.1 – comma 1°,2° e 3° : “**La denuncia mensile dei lavoratori occupati deve essere presentata alla Cassa Edile in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa**”.

Art.3 – comma 1° : “ **Il contributo paritetico alla Cassa Edile, di cui all'art.37 del vigente CCNL e all'art.16 e seguenti del vigente contratto integrativo regionale, deve essere versato entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese coincida con una giornata non lavorativa la scadenza slitterà al primo giorno lavorativo successivo “.**

Art.5 – comma 1°,2° e 3°: “ **I versamenti effettuati oltre il termine di cui all'art. 3 comma 1° saranno gravati degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva.**”